

PROCEDURA RISTRETTA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI

CHIARIMENTI (da n. 3 a n. 8)

Richiesta di chiarimento N. 3 (prot. N. 406 del 10/07/2014)

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio.

Risposta (prot. N.461 del 11/07/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta di sopralluogo relativo al sito oggetto dell'intervento e del compendio immobiliare S. Andrea, per comunicare che, come precisato a pagina 5 del disciplinare articolo 2.3, il sopralluogo è previsto in fase di presentazione delle offerte e non nella attuale fase di presentazione delle domande di partecipazione.

Pertanto, in caso di ammissione alla II fase, della procedura in oggetto, relativa alla presentazione dell'offerta potrete richiedere con una nuova comunicazione di eseguire il sopralluogo, al responsabile del procedimento, con le modalità indicate nel disciplinare.

Richiesta di chiarimento N. 4 (prot. N. 465 del 14/07/2014)

Con il presente siamo a richiedere se il requisito dei servizi di cui al punto b.3) pag. 8 del disciplinare può essere soddisfatto nel seguente modo:

20% Impianti elettrici dall'Impresa Capogruppo;

20% Impianti termici e meccanici dall'Impresa Mandante.

Il resto (80% per entrambe le voci) da una Società di Servizi che svolgerebbe solo ed esclusivamente i servizi di cui al punto b.3).

Risposta (prot. N. 537. del 17/07/2014)

Il punto 3.2, lett. d, sub v, del disciplinare di gara prevede che: "il requisito sub b.3.1) è frazionabile, ma ciascun componente della compagine deve averlo per almeno il 20% di quanto richiesto, rispettivamente alla lett.a) o alla lett. b)".

Ciò significa che ciascuna mandante, nell'ATI, deve avere almeno il 20% del requisito di cui alla lett. a), relativa agli impianti elettrici, oppure di quello di cui alla lett. b), relativa agli impianti termici.

La vostra ipotesi di due mandanti, l'una al 20% del requisito relativo agli impianti elettrici, e l'altra al 20% del requisito relativo agli impianti termici, corrisponde quindi a quanto ammesso dal disciplinare.

Non ci è invece chiaro che cosa intendiate con "Società di Servizi" che dovrebbe apportare il residuo 80% dei requisiti stessi.

Dovrà necessariamente trattarsi di componente dell'ATI, non potendo i requisiti minimi essere soddisfatti da società esterna all'ATI.

Il fatto che, eventualmente, i servizi non siano svolti, nell'ambito dell'ATI, per tipologie e quote corrispondenti ai requisiti apportati dalle varie imprese dell'ATI stessa, non appare di ostacolo alla partecipazione, in seguito



all'intervenuta modifica dell'art. 37, 11° comma del D. Lgs. n. 163/2006, da parte del D. L. n. 95/2012 (anteriormente all'abrogazione dello stesso 11° comma, ad opera del D. L. n. 47/2014).

F.to il RUP
Ing. Simona Brun

Richiesta di chiarimento N. 5 (prot. N. 484 del 15/07/2014)

Con riferimento alla gara in oggetto presento la seguente richiesta di chiarimento:

- art. 3.2 – punto b.2) Progettazione – sottopunti b.2.3) b.2.4); avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010: *i requisiti richiesti sono soddisfatti con incarichi di direttore lavori di opere contenenti tutte le classi e categorie del bando, ancorchè il direttore lavori si sia avvalso di direttori operativi per le diverse discipline?*

Risposta (prot. N. 538 del 17/07/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta del 15 luglio u.s. in merito ai requisiti per la progettazione relativamente dalla gara in oggetto, per comunicare che i requisiti richiesti possono essere soddisfatti con incarichi di Direttore Lavori in quanto responsabile, ai sensi di legge, in prima persona della correttezza della buona esecuzione dei lavori, non rilevando, ai fini dei requisiti se l'incarico sia stato esperito con assistenti o altro.

F.to il RUP
Ing. Simona Brun

Richiesta di chiarimento N. 6 (prot. N. 488 del 15/07/2014)

Con riferimento ai suddetti requisiti di cui al punto b.3.1 si chiede di confermare che il possesso degli stessi nella misura minima del 20% prescritta in caso di ATI sia richiesto soltanto per ciascuna impresa componente il singolo raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale che eseguirà i servizi, in linea con quanto previsto per i lavori scorporabili dall'art. 37 co 6 del D.Lgs. 163/2006.

Al riguardo si precisa che intende partecipare alla suddetta gara associando a sé imprese realizzatrici di lavori, dotate dei soli requisiti di cui al punto 3.2.b.1 (e non di quelli di cui al punto 3.2.b.3) nonché imprese realizzatrici di servizi, dotate dei soli requisiti di cui al punto 3.2.b.3 (e non di quelli di cui al punto 3.2.b.1) e chiede conferma se una simile configurazione sia consentita dal bando.

Risposta (prot. N. 539 del 17/07/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta del 15 luglio u.s. in merito alla gara in oggetto, per confermare che il requisito dimensionale minimo previsto per le imprese mandanti di ATI nell'ambito dei requisiti inerenti alle prestazioni di servizi (punto 3.2.b.3 e 3.2.d.v) è posto esclusivamente con riguardo ad imprese destinate, nell'ambito dell'ATI, ad avere un ruolo nell'esecuzione dei servizi stessi e non riguarda invece quelle destinate a svolgere i lavori di realizzazione dell'Ospedale, che possono essere del tutto sprovviste dei requisiti sub 3.2.b.3.

F.to il RUP
Ing. Simona Brun

Richiesta di chiarimento N. 7 (prot. N. 504 del 16/07/2014)

Con la presente formuliamo il seguente requisito:

Nel disciplinare di gara viene inserita la Categoria OS28 per la class VIII come scorporabile e subappaltabile al 100%, l'importo delle lavorazioni di € 22.267.897,86 (è pari al 18,01%, dell'intero importo di appalto) quindi eccedente il 15% previsto dalla normativa.

Si richiede quindi se un partecipante con categoria OG1 class. illimitata, e NON in possesso della categoria OS28 può partecipare dichiarando interamente subappaltabile la Cat. OS28.

Risposta (prot. N. 540 del 17/07/2014)

La disciplina di gara è costruita sul fondamento normativo dato dall'art. 12 del D. L. n. 47/2014 successivamente convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80.

Questo:

- al comma 1, definisce le categorie relative ad impianti ed opere speciali ex art. 31.11 del codice, non comprendendovi la OS28;
- al comma 2:
 - definisce le categorie che non possono essere eseguite per effetto della mera qualificazione nella prevalente, comprendendovi la OS28, definendole subappaltabili (senza limiti) e scorporabili;
 - mantiene fermo il limite al subappalto (con rinvio al regime della prevalente, dettato dall'art. 170) nel caso delle categorie di cui al comma 1 (che non comprende la OS28) di importo superiore al 15%.

Si è quindi ritenuto che per quanto concerne la cat. OS28 effettivamente i concorrenti che ne sono privi (e ne coprono l'importo con la classificazione nella categoria prevalente) possano integralmente subappaltarla.

Trattasi, peraltro, di una questione direttamente regolata dalla legge, come tale suscettibile di essere verificata e valutata autonomamente dai concorrenti.

F.to il RUP

Ing. Simona Brun

Richiesta di chiarimento N. 8 (prot. N. 520 del 16/07/2014)

.....con la presente richiediamo quale sia l'importo totale dell'intervento perché dal testo del disciplinare art. 2.2. pare che sia così:

LAVORI + PROGETTAZIONE € 125.513.010,00

SERVIZI DI GESTIONE € 6.314.560,89

PER UN TOTALE A BASE DI GARA QUINDI DI € 131.827.571,00

Nel contempo a pagina 7 del disciplinare punto b.1.2 si richiede che "il concorrente deve avere realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione (2013-2004) del bando una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara e dunque, nel caso di specie, ad Euro 309.085.439,13, IVA esclusa"



Ora se dividiamo per 2,5 volte la cifra d'affari di € 309.085.439,13 ne consegue che l'importo a base di gara sia in realtà di € 123.634.175,70 (solo lavori + oneri sicurezza) Esclusi da questo totale l'importo dei servizi e della progettazione).

Pertanto si chiede quanto segue:

- 1) quale sia l'importo totale dell'appalto se € 123.634.175,70 oppure 131.827.571,00;
- 2) Nel caso in cui fosse di € 123.634.175,70 una eventuale Impresa mandante per i servizi di gestione in che percentuale rientra nel raggruppamento visto che in tale cifra non vengono ricompresi i servizi?
- 3) Nel caso in cui l'operatore economico indichi uno Studio di progettazione per l'esecuzione del progetto esecutivo tale importo deve essere altresì ricompreso nelle quote delle Imprese esecutrici dei lavori, pertanto sarebbe più ovvia la soluzione di € 125.513.010,00 + € 6.314.560,89 per servizi di gestione = €131.827.571,00.

Risposta (prot. N. 540 del 17/07/2014)

Si fa seguito alla vostra richiesta del 16 luglio u.s. in merito alla gara in oggetto, per comunicare quanto segue.

L'importo del requisito di cui all'articolo 3.2 lettera b.1.2) del disciplinare, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D.P.R. 207/2010 è stabilito ai fini della qualificazione con specifico riferimento ai lavori e pertanto non comprende l'importo della progettazione esecutiva e dei servizi compresi nell'appalto.

Conseguentemente avuto riguardo ai requisiti di partecipazione una eventuale impresa mandante per i servizi di gestione deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3.2 lettera b.3.1) lettere a) e b) e b.3.2), fermo restando quanto previsto dal punto 3.2.d.v).

Si precisa che il requisito dimensionale minimo previsto per le imprese mandanti di ATI nell'ambito dei requisiti inerenti alle prestazioni di servizi (punto 3.2.b.3 e 3.2.d.v) è posto esclusivamente con riguardo ad imprese destinate, nell'ambito dell'ATI, ad avere un ruolo nell'esecuzione dei servizi stessi e non riguarda invece quelle destinate a svolgere i lavori di realizzazione dell'Ospedale, che possono essere del tutto sprovviste dei requisiti sub 3.2.b.3.

F.to il RUP
Ing. Simona Brun